

Con. 311/2010



TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

Il Tribunale di Campobasso, nella composizione di cui all'udienza del 15.06.2010  
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

**IL CASO.it**

Nel procedimento di reclamo iscritto al n. 425/2010 R.G. promosso da:

~~R. s.p.a.~~ ~~Industrie~~ s.r.l. rappresentata e difesa dal prof. Avv. Francesco  
Fimmanò e dall'avv. Margherita Zezza come da procura in atti

RECLAMANTE

Contro

Fallimento ~~La Molise~~ ~~Industria~~ ~~Alimentari~~ S.p.A

RECLAMATO

Il reclamo deve essere accolto soltanto parzialmente e nei limiti che andranno  
evidenziati nella presente motivazione.

In via del tutto preliminare occorre precisare quale sia l'oggetto del reclamo e di  
conseguenza l'estensione della competenza a decidere del tribunale sul punto.

Parte reclamante si duole della erroneità della motivazione che il G.D., in sede di  
accoglimento di un primo reclamo avverso un provvedimento del Curatore,  
avrebbe fornito circa la natura migliorativa o meno, rispetto alla precedente  
proposta di concordato presentata dalla ~~R. s.p.a.~~ ~~Industrie~~, dei "punti" che il

*Zecca*

Curatore avrebbe avuto il compito di comunicare ai creditori come disposto con provvedimento del 03.05.2010 del Giudice delegato.

Invero, con il citato provvedimento il G.D. invitava il Curatore a comunicare ai creditori gli elementi ritenuti "rilevanti" autorizzandolo alla forma riassuntiva.

Con il successivo provvedimento, oggi impugnato, ribadiva la irrilevanza della comunicazione ai creditori di alcuni dei dati omessi dal Curatore richiamando le censure operate sul punto dalla R. ~~Impugnata~~ già nel primo gravame (cfr. pag.3 del provvedimento impugnato) senza specificarne il contenuto in modo esplicito.

Fatta tale premessa, occorre prendere subito posizione sulla questione di fondo relativa all'ambito della valutazione riservata al giudice in sede di omologazione del concordato fallimentare escludendo che simili poteri possano essere riservati al Tribunale in questa sede.

### **IL CASO.it**

L'insieme della nuova disciplina del concordato induce a ritenere che la valutazione di convenienza dello stesso sia stata rimessa in via esclusiva ai creditori, mentre al Tribunale è rimasto solo il compito di vigilare sulla regolarità della procedura.

In tal senso depongono: a) il nuovo testo dell'art. 125 l.f., che ha eliminato la valutazione preliminare di convenienza, che il testo originario affidava al G.D., ed il cui compito è ora ridotto alla propulsione del procedimento (richiesta dei pareri; sottoposizione della richiesta all'esame preliminare del Tribunale, ove essa preveda la distinzione in classi dei creditori; ordine di trasmissione della proposta, che abbia superato gli adempimenti preliminari, ai creditori con fissazione dei

*MD*

termini per il deposito in cancelleria delle dichiarazioni di dissenso; eventuale autorizzazione alla comunicazione per pubblici proclami; ordine di comunicazione della proposta approvata al proponente, al fallito ed ai creditori dissenzienti, con fissazione del termine per la proposizione delle eventuali opposizioni); b) il nuovo testo dell'art. 129, c. 4°, che espressa limita la valutazione cui è chiamato il Tribunale nel caso di omologazione de plano (in assenza di opposizioni) alla verifica della regolarità della procedura e dell'esito della votazione; c) il nuovo testo dell'art. 129, c. 7°, l.f., che consente una valutazione di merito nella sola ipotesi in cui, essendo prevista la distinzione in classi dei creditori ed essendo stata conseguita la maggioranza sul complessivo ammontare dei crediti, una o più classi abbiano tuttavia espresso dissenso (in tal caso, infatti, ove la maggioranza delle classi sia consenziente, il Tribunale può omologare il concordato, se ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti in misura non inferiore alle alternative concretamente praticabili).

### **IL CASO.it**

In particolare la norma da ultimo citata presenta chiaramente il carattere di previsione di un'eccezione rispetto all'ipotesi ordinaria, in cui il Tribunale è chiamato a valutare la sola regolarità della procedura, che si giustifica per il fatto che la suddivisione in classi comporta una deroga al principio della par condicio, che il legislatore ha ritenuto di poter consentire solo in presenza della corretta individuazione delle classi (art. 125, c. 2°, l.f.) e solo se dalla suddivisione non derivi per le classi dissenzienti un risultato peggiore rispetto a quello che in concreto potrebbe derivare dalla prosecuzione della procedura.

Ciò induce a ritenere che, per quanto l'art. 129, c. 6°, l.f. non ripeta la formula del precedente comma 4°, anche in presenza di opposizioni, quando la votazione non sia avvenuta per classi, il Tribunale debba limitarsi alla valutazione della regolarità della procedura ed alla verifica dell'esito della votazione. In tale ipotesi, infatti, non essendovi deroghe al principio della par condicio, non v'è motivo di un diverso atteggiarsi della decisione.

Questa conclusione toglie rilievo agli spunti di merito che affiorano in vari passaggi delle difese della parte reclamante, dei quali, per evitare inutili ripetizioni il Tribunale ritiene di non potere tenere conto.

Di conseguenza ogni valutazione sulla natura migliorativa o meno dei punti della nuova proposta da comunicare ai creditori non può essere ritenuta di competenza di questo Collegio.

### **IL CASO.it**

Al contrario il Tribunale in questa sede è chiamato ad operare una valutazione di garanzia e rispetto delle regole della procedura in itinere.

Sul punto va rilevato come il G.D. nel provvedimento impugnato ha invocato l'esigenza della completezza della informazione da fornire ai creditori per una consapevole espressione del voto della proposta, allo stato, in esame censurando l'operato del Curatore volto ad esprimere valutazioni di merito sull'opportunità di comunicare o meno alcuni elementi della proposta "aggiuntiva" della R. XXXXXXXXXX

Orbene, proprio condividendo quanto espresso dal G.D. sul punto il Tribunale non può fare a meno di considerare che, per evitare difetti di comunicazione tra le parti della procedura in questione o comunque l'ingenerarsi di equivoci sulla esaustività della conoscenza che i creditori hanno avuto circa gli elementi di



novità racchiusi secondo la prospettazione della R. nella nuova proposta di concordato, sarebbe stato opportuno che il Curatore comunicasse l'integrale contenuto della proposta, sebbene in forma riassuntiva.

La completezza dell'informazione appare a questo Collegio di prioritaria importanza, in questa fase nella quale va delineandosi la volontà del comitato dei creditori, a prescindere dalla natura migliorativa o meno del contenuto dell'informazione rispetto alla proposta originaria che non è materia che può e deve essere valutata dal Collegio in questa sede come già evidenziato.

Inoltre, tenuto conto del tenore tecnico e schematico della proposta presentata da parte reclamante in data 20.04.2010 sarebbe stato opportuno comunicare i quattro punti di cui a pg.6 della relativa proposta così come delineati avvantaggiandosi, come previsto dal G.D. di una formula riassuntiva.

Va considerato ancora che le motivazioni espresse dal G.D. in ordine alla correttezza delle omissioni realizzate dal curatore non sono suscettibili di valutazione alcuna in questa sede in quanto il Tribunale non conosce il contenuto del primo gravame al quale il G.D. si richiama implicitamente (cfr. pg.3 motivazione provvedimento impugnato) ed è chiamato a valutazioni diverse da quelle di merito.

### **IL CASO.it**

Pertanto, considerato che i termini della questione proposta in sede di reclamo devono ritenersi limitati alla determinazione della sufficiente completezza con la quale gli organi della procedura fallimentare si sono determinati rispetto alla nuova proposta della R., il Tribunale ritiene che l'informazione sia da ritenersi quantomeno incompleta, lo si ripete, a prescindere dal merito del suo contenuto (migliorativo o meno, rilevante o meno).

Di qui l'esigenza di accogliere il reclamo nel senso di invitare il G.D. tramite il

Curatore a fornire ai creditori la comunicazione circa l'integrale contenuto della proposta di concordato del 20.04.2010 seppur in forma riassuntiva come disposto dal G.D. in data 03.05.2010.

**IL CASO.it**

Quanto alle spese di lite, appare equo compensarle integralmente tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione e dell'accoglimento parziale del reclamo.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo invitando il G.D., tramite il Curatore, a fornire ai creditori la comunicazione circa l'integrale contenuto della proposta di concordato del 20.04.2010 seppur in forma riassuntiva come disposto dal G.D. in data 03.05.2010.


compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito al Giudice Delegato.

Campobasso 23.08.2010


Il Presidente

dr. Mario Natalino Iapaolo



Il Giudice rel.

Dott.ssa Margherita Cardona Albini



A. CANCELLIERE - C.I.S.  
(dr. Mario Petrollet)

Deposito in Cancelleria

il 23 agosto 2010

A. CANCELLIERE - C.I.S.  
(dr. Mario Petrollet)

E' copia conforme all'originale

Campobasso, il 24.8.2010

A. CANCELLIERE - C.I.S.  
(dr. Annamaria Falco)

